



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Sottosegretario di Stato al Ministero della cultura sui *Non-fungible token (NFT)* nel settore dei beni culturali.

Repertorio atti n. 64/CU del 28 aprile 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 28 aprile 2022:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante *Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali*;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 2, lettera e) del sopra citato decreto legislativo, ove, tra le precipue funzioni attribuite alla Conferenza unificata, è indicato anche il compito di assicurare «*lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane [...]*»;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministero della cultura prot. 9459, del 7 aprile 2022, con la quale si chiede di inserire all'ordine del giorno della Conferenza unificata un'informativa del Sottosegretario di Stato al Ministero della cultura, Sen. Lucia Borgonzoni, sui *Non-fungible token (NFT)* nel settore dei beni culturali;

VISTA la documentazione relativa all'informativa di cui sopra, ricevuta in data 26 aprile 2022, diramata alle Amministrazioni interessate dalla Segreteria di questa Conferenza nello stesso giorno, con nota prot. DAR n. 6564;

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione, nel corso della quale il Sottosegretario ha reso l'informativa in oggetto

PRENDE ATTO

dell'informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Sottosegretario di Stato al Ministero della cultura sui *Non-fungible token (NFT)* nel settore dei beni culturali (all.1).

Il Segretario
Cons. Saverio Lo Russo

Il Presidente
Maria Stella Gelmini

28. 04. 2022



Ministero della cultura

OGGETTO: *Non-fungible token* (NFT) nel settore dei beni culturali. Informativa del Sottosegretario di Stato al Ministero della cultura, Sen. Lucia Borgonzoni

La rapida espansione verificatasi nel mondo della *crypto art* ha comportato una rivoluzione nel panorama culturale che ha investito, come è ovvio, anche questo Ministero, invero chiamato a confrontarsi con questa nuova realtà.

Molti istituti e luoghi della cultura, in particolare, sono stati destinatari di proposte progettuali che, sebbene tra loro eterogenee, risultavano caratterizzate da un comune sostrato, ossia l'applicazione della tecnologia NFT ai beni culturali.

La valutazione di dette istanze si è rivelata peraltro particolarmente complessa, per via dell'alto livello di tecnicità della materia, cui si accompagna la presenza di un quadro normativo ancora in piena evoluzione.

Al fine fornire indicazioni operative uniformi in materia agli istituti e luoghi della cultura, si è così proceduto con l'istituzione, nell'ambito della Direzione generale Musei di questo Ministero, di una Commissione di esperti composta da personale in servizio presso l'Amministrazione, nonché da professionisti esterni.

Se infatti si è consapevoli di come l'utilizzo di tali tecnologie possa contribuire in maniera innovativa alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali, si è parimenti persuasi dall'idea che l'applicazione di tali tecnologie debba muoversi nell'ambito di paradigmi definiti, idonei a garantire il rispetto delle esigenze di tutela dei beni culturali.

A tal fine, la Commissione cui prima si è fatto cenno, muovendo dalla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA), e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, sta indagando la materia, in particolar modo procedendo a individuare tutti quegli elementi che possano risultare utili per una adeguata valutazione delle proposte progettuali aventi a oggetto l'applicazione delle tecnologie in questione ai beni culturali.

In ogni caso, si è dell'avviso che tale processo di valutazione debba ispirarsi a due principi, ritenuti fondamentali da questa Amministrazione, perché appunto idonei a garantire la tutela dei beni culturali. Il riferimento è, in primo luogo, al principio di inalienabilità della proprietà dell'immagine digitale, tale per cui il relativo diritto sulla stessa deve permanere in capo al soggetto pubblico proprietario del bene. In secondo luogo, il citato processo di valutazione non può prescindere dal

1



Ministero della cultura

principio di utilizzo non esclusivo dei beni culturali digitalizzati da parte del proponente, del concessionario, o comunque di terzi estranei all'Amministrazione a cui è concesso l'uso dei medesimi.

I risultati del lavoro svolto dalla Commissione di esperti confluiranno in un documento recante delle linee guida, utile a orientare gli istituti e i luoghi della cultura nella valutazione delle proposte progettuali in questione, in modo da verificare la compatibilità delle stesse e, in particolare, delle tecnologie su cui esse si basano, con le esigenze di tutela dei beni culturali, nonché con il carattere artistico o storico degli stessi e con il loro decoro.

